

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Codice Fiscale n. 80062590379

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori pubblici di: D.G.R. NN. 603/2020 – 999/2021 – 1460/2021“LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO IDROVIARIO DI VA CLASSE EUROPEA. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DALLA CONCA DI VALPAGLIARO A VALLE DELLA STESSA FINO ALLA PROGRESSIVA 2750 IN LOC. FINAL DI RERO. COMUNE DI TRESIGNANA E COMUNE DI FERRARA. 2 LOTTO 1 STRALCIO/PARTE. CUP E91J20000000001”
TRA

- l'Ing. Parmeggiani Davide, nato a Bologna (BO), il 27/10/1968, codice fiscale PRMDVD68R27A944I, Responsabile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, autorizzato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 25/2016, della DGR n. 406/2017 e della determinazione n. 5974/2021 e s.m., alla stipulazione dei contratti d'appalto, di seguito semplicemente “**Stazione Appaltante**” o “**Agenzia**”,

E

- _____, nato a _____ (____), il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della Società _____, con sede legale in _____, Via _____, __ – cap _____, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di _____ e Partita IVA _____, iscritta alla sezione ordinaria in data _____, con n. REA – _____, capitale sociale i.v. € _____, di seguito “appaltatore”

PREMESSO

- che con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che la determinazione del titolare della Posizione Organizzativa Q0001498 “Procedure in materia di lavori pubblici” n. _____ del _____, ha assunto, tra l’altro, la determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. per il presente lavoro è il numero _____;
- che con determinazione n. _____ del _____ si è dichiarata l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice a _____;
- che con determinazione n. _____ del _____ si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice;
- che l’Appaltatore risulta iscritto nell’elenco di cui all’art. 1, commi 52 e 52-bis, L. n. 190/2012 e all’art. 29, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014; c.d. White List della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di _____ dal _____ e con scadenza al _____;
- che il documento unico di regolarità contributiva on line, acquisito al protocollo n. _____ del _____ in corso di validità fino al _____, dichiara la regolarità dell’Appaltatore;
- che l’Appaltatore possiede l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, tra l’altro, per le categorie _____, classifica _____ e _____, classifica _____, con scadenza di validità quinquennale _____;
- che l’Appaltatore possiede le certificazioni di qualità seguenti:
_____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

1. Le premesse del presente contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di compatibilità del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale d'appalto Parte Amministrativa e Parte Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e specialistiche;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 2008;

g) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti";

l) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

3. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati non espressamente indicati.

4. In caso di contrasto tra il contenuto del presente contratto ed il contenuto dei documenti richiamati nel presente articolo prevalgono le pattuizioni del presente contratto.

5. Le Parti si impegnano comunque all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della normativa tecnica. Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di adeguamento dell'idrovia ferrarese al traffico idroviario di V[^] classe europea, di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

2. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

3. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008.

Articolo 3 – Opere complementari

1. Entro tre anni dalla stipula del presente contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare direttamente all'Appaltatore i lavori complementari denominati OPERE COMPLEMENTARI A – OPZIONE 1 e OPERE COMPLEMENTARI B - OPZIONE 2, già descritti nei documenti di gara.

2. Le Parti convengono che l'eventuale esecuzione delle opere complementari avverrà a seguito della stipulazione di due distinti contratti, i quali troveranno fonte regolatrice

principale nel presente contratto, per quanto da essi non espressamente derogato.

3. L'Appaltatore accetta che per i contratti di cui al comma precedente troveranno applicazione le medesime condizioni previste dal presente contratto. In particolare, per determinare il corrispettivo previsto per le prestazioni oggetto di detti contratti, si applicherà il medesimo ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, anche con riferimento all'elenco prezzi del progetto e, per la parte relativa ai lavori principali, allegato al presente contratto.

Articolo 4- Importo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ (euro _____) di cui:
€ _____ (euro _____) per lavori;
€ _____ (_____) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

2. Il contratto è stipulato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) e lett. eeee) del Codice, in base all'elenco prezzi allegato ___ al presente contratto. L'elenco dei prezzi unitari contrattuali è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore ai prezzi unitari offerti posti a base di gara.

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 12 del presente contratto e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile. Al contratto si applica il prezzo chiuso.

Articolo 5 - Durata

1. Il tempo di esecuzione delle opere in appalto è di cui 1197 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Il tempo di esecuzione dei lavori complementari di cui all'Opzione 1 e all'Opzione 2 sono definiti negli elaborati progettuali.

Articolo 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattualistiche, di legge e di regolamento vigenti.
3. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa e Parte Tecnica in relazione alla condotta dei lavori, alla disciplina e buon ordine nei cantieri, provvista e provenienza dei materiali, ai difetti di costruzione, nonché quelli a lui imposti per legge e per regolamento vigenti.
4. L'Appaltatore è obbligato a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR).
5. L'Appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la stazione appaltante o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 e dal CCNL di comparto siglato in data 21/05/2018 consultabili e scaricabili dal sito internet della Regione e sul Profilo di Committenza della stessa. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al presente contratto, nel pieno rispetto delle clausole di cui al "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali"

approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014.

Articolo 7 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. L'Agenzia è tenuta a porre in essere tutte le attività volte a garantire una corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto.
2. L'Agenzia provvede alla nomina del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti, se necessari, del Responsabile dei lavori e del Coordinatore della sicurezza.

TITOLO II DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI

Articolo 8 – Anticipazione

1. Prima dell'avvio dei lavori, l'Appaltatore può richiedere che gli venga corrisposta un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori relativi all'appalto principale, come definito dall'art. 4 del presente contratto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla trasmissione all'Agenzia della documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016.
3. L'anticipazione è compensata in misura proporzionale all'importo dei pagamenti effettuati in conformità all'articolo 9 del presente contratto.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo le modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa e dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse).
2. I pagamenti di cui al comma precedente avverranno a seguito di emissione di regolare fattura elettronica di cui alla L. n. 244/2007, modificata con D.L. n. 201/2011, convertito

con modificazioni dalla L. n. 214/2011, intestata alla Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590379. La fattura inoltre dovrà indicare l'UFE R0GNFG; il CUP e il CIG riferiti al presente appalto, dovrà riportare il numero dell'impegno contabile (che verrà successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante), dovrà mantenere la distinzione tra importo imponibile e quota IVA e contenere la dicitura "Operazione con scissione del pagamento" o dicitura equipollente.

3. I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico, riportante il CUP e il CIG a pena di risoluzione del presente contratto, su conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato alla stazione appaltante, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 9, comma 5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per la redazione del conto finale ed il pagamento della rata di saldo trova applicazione l'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto – Parte Amministrativa.

5. Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori è il _____ C.F. _____. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti medesimi.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto e a tal fine provvede ai sensi del comma 4, pena la nullità non sanabile del medesimo.

2. L'Appaltatore si obbliga inoltre a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione del lavoro, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità. A tal fine l'Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto avvalendosi del conto corrente

dedicato e ad inserire nel bonifico il CUP e il CIG relativi al presente contratto.

3. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo, determina inadempimento grave dell'Appaltatore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

4. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara per l'adozione delle conseguenti sanzioni amministrative.

5. L'Appaltatore si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 11 - Eccezioni dell'Appaltatore

1. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Revisione dei prezzi dei materiali

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, cod. civ., se non nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo.

2. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione del prezzo del ferro e/o dei materiali ferrosi, come eventualmente individuate da apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art.

216, comma 27 ter, del d.lgs. n. 50/2016, su richiesta della Parte interessata trova applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi di seguito indicato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la revisione dei prezzi opera con riferimento alle variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi ferro e/o dei materiali ferrosi rilevate dal sopra cit. decreto ministeriale con riferimento alla data dell'offerta nella misura eccedente il dieci per cento. Al fine di definire compiutamente l'entità dell'incremento ovvero del decremento del corrispettivo dell'Appaltatore, occorre fare riferimento alla quantità di materiale ferro e/o dei materiali ferrosi, da impiegarsi nella realizzazione dei lavori, come desumibile dagli elaborati progettuali del contratto e del Capitolato speciale.

4. Nel caso di variazione dei prezzi in aumento, l'Appaltatore ha facoltà di chiedere per iscritto all'Agenzia l'adeguamento del corrispettivo di cui al presente contratto, secondo quanto sopra previsto. L'importo complessivo riconosciuto all'appaltatore non può, comunque, eccedere il valore delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico relativo all'intervento.

5. Nel caso di variazione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ha facoltà di comunicare all'appaltatore l'entità di tale diminuzione e di procedere conseguentemente alla riduzione del corrispettivo.

TITOLO III ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 13 - Sospensioni

1. Al di fuori delle ipotesi di sospensione normativamente previste, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora le condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la sospensione è disposta dal Direttore dei lavori, il quale redige il verbale di sospensione con l'intervento dell'Appaltatore.

3. In ogni caso, nessuna richiesta di indennizzo può essere avanzata dall'Appaltatore a

causa della sospensione dei lavori.

Articolo 14 – Proroghe

1. Qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore ha facoltà di presentare all'Agenzia richiesta motivata di proroga. A giustificazione della richiesta di proroga l'Appaltatore non può mai vantare ritardi imputabili, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, a meno che esso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato detti ritardi alla Stazione appaltante.

2. La proroga di cui al comma precedente è accordata qualora l'Agenzia ritenga, a suo insindacabile giudizio, che la richiesta sia adeguatamente giustificata, purché la richiesta di proroga sia presentata prima del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie qualora previste dal programma esecutivo dei lavori.

4. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa in ragione dell'accordata proroga, salvo che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Agenzia.

Articolo 15 – Subappalto

1. L'Appaltatore ha facoltà di affidare in subappalto le sole lavorazioni indicate all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Agenzia e secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

3. Qualora le modalità di esecuzione dei lavori affidate in subappalto non dovessero

essere ritenute soddisfacenti, l’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione, rimanendo esclusa qualunque pretesa dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, è obbligato all’allontanamento immediato del subappaltatore.

4. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di documentazione antimafia interdittiva nei confronti della propria controparte. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “*white list*”), ovvero ancora da diniego di iscrizione.

5. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

6. L’Agenzia rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e i subappaltatori, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi possano avanzare come conseguenze delle opere subappaltate.

7. Per tutti i sub-contratti stipulati, che non sono qualificabili come subappalti ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Agenzia anche ai fini dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. L’Appaltatore si impegna al rispetto delle previsioni normative contenute nell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO IV VARIANTI

Articolo 16 – Varianti in corso d'opera

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di introdurre varianti alle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Le varianti in corso d'opera possono altresì essere ammesse quando sono rese necessarie per:
 - a) fatti verificatisi in corso d'opera dovute alla natura dei luoghi in cui insiste l'intervento;
 - b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
 - c) adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 1664 c.c., comma 2.
 - e) prolungamenti di scavi e/o risagomature di sezioni dell'alveo per l'adeguamento dell'idrovia compreso il trasporto, il conferimento e la successiva sistemazione dei materiali di risulta in idonee aeree;
 - f) prolungamenti di difese spondali lungo i corpi arginali;
 - g) prolungamenti di pulizie e/o tagli di vegetazione spontanea lungo i corpi arginali.
3. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata se non è disposta per iscritto dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Agenzia.
4. La violazione del divieto di cui al comma precedente, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso l'Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
5. In caso di variante, nonché nell'ipotesi di eventuali ulteriori lavori che si rendessero indispensabili in corso di esecuzione, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso calcolato sulla base dell'elenco prezzi di cui al presente contratto.
6. Qualora i prezzi relativi ad eventuali opere aggiuntive non trovino corrispondenza

nell'elenco prezzi, le Parti procedono al concordamento dei soli prezzi non contenuti in detto elenco.

TITOLO VULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E CONSEGNA

Articolo 17 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori il Direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto dagli artt. 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'Agenzia, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo seguente del presente contratto.
3. Durante il periodo di cui al comma precedente competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione. Qualora durante detto periodo dovessero rilevarsi difetti imputabili all'Appaltatore, questi dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.
4. Durante il periodo di gratuita manutenzione, l'Appaltatore deve provvedere alla custodia e alla buona conservazione di tutte le opere oggetto dell'appalto.

Articolo 18 - Collaudo

1. Entro trenta (30) giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Amministrazione appaltante nomina un tecnico con adeguate competenze, al fine di procedere al collaudo in corso d'opera nei termini previsti e con le modalità prescritte dalla legge.
2. Entro trenta (30) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'Amministrazione appaltante nomina altresì un tecnico con adeguate competenze, al fine di procedere al collaudo delle opere oggetto del presente contratto nei termini e secondo le modalità previsti dal presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il

certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma, l'Appaltatore può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

4. Qualora l'Agenzia eserciti la facoltà di affidare le opere complementari di cui all'art. 3 del presente contratto, il termine per l'emissione del certificato di collaudo di cui al comma precedente coincide con l'ultimazione dei lavori delle opere complementari, se successiva all'ultimazione delle opere principali.

5. Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Articolo 19 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Esso può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le

opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

TITOLO VI CESSIONI DEI CREDITI, VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del presente appalto, ai sensi e con le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che nell'oggetto sociale sia previsto l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.
4. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto e viene revocata l'autorizzazione al subappalto nei seguenti casi:

- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- gravi o ripetute violazioni del Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora;

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive contemplate nel d.lgs. n. 159/2011, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 136/2010;

- qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure di gara di riferimento;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio e per gli altri delitti previsti dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.;

- qualora vengano irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- qualora si verifichi in un momento successivo alla stipula del contratto una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;

- qualora il subentrante non possieda i necessari requisiti di ordine soggettivo in ipotesi di modificazioni soggettive di cui al presente contratto;

- qualora per qualunque motivo venga meno la validità delle garanzie previste dal presente contratto;

- qualora non siano utilizzati strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In caso di risoluzione, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti

in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto con le modalità stabilite dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L'Agenzia è obbligata a comunicare per iscritto all'Appaltatore l'intenzione di esercitare tale diritto con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Articolo 23 - Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia effettuato le comunicazioni previste dalla legge nei confronti della Stazione Appaltante e non abbia adeguatamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

TITOLO VII GARANZIE, PENALI E CONTENZIOSO

Articolo 24 - Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice, presta apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____, da _____, sede e direzione generale in _____ iscritta al n. _____ dell'Albo delle imprese di assicurazione, al Registro delle imprese di _____ col n. _____, C.F. e Partita IVA _____ – REA _____ – Agenzia Cod. _____.
2. L'importo di tale polizza, determinato ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, ammonta a euro _____, con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.
3. È prevista la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. La garanzia è svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice.

Articolo 25 - Assicurazione contro danni e responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore assume la responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Appaltatore presenta entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto apposita polizza di assicurazione n. _____, emessa in data _____ da _____, Sede Sociale e Direzione Generale: _____
- C.F./Partita IVA n. _____ R.E.A. _____ - Impresa autorizzata

all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. _____, iscrizione Albo delle Imprese n. _____ – Agenzia _____ Cod. _____, con i seguenti massimali:

- euro _____ (_____) a copertura dei danni subiti agli impianti e opere che si verifichino in corso di esecuzione (Partita 1);
- euro 1.000.000,00 (un milione virgola zerozero), a copertura dei danni a opere preesistenti (Partita 2);
- euro 500.000,00 (cinquecentomila virgolazerozero), per demolizione e sgombero (Partita 3);
- euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Prima della liquidazione della rata di saldo, Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.103, comma 8 del D.lgs. n.50/2016, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Tale polizza deve prevedere un limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'opera realizzata.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata.

Articolo 26 - Penali

1. Nei casi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore viene applicata nel rispetto delle disposizioni di cui 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale al giorno e non possono comunque superare, complessivamente la quota percentuale indicata al comma 3.
2. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 27 - Collegio Consultivo tecnico

1. L'Agenzia provvede a costituire un Collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici.
2. Entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto, l'Agenzia comunica all'Appaltatore una proposta di composizione del Collegio, corredata dall'elenco di esperti dal quale ha attinto i nominativi proposti. Entro 10 giorni dalla proposta, l'Appaltatore può accettare la composizione del Collegio o, in alternativa, proporre nuovi membri tra quelli compresi nell'elenco.
3. In caso di mancato accordo tra le Parti circa la composizione del Collegio, ciascuna Parte provvede alla nomina di un esperto tra quelli inseriti nell'elenco di cui al comma precedente, lasciando ai membri indicati dalle Parti la nomina di un terzo esperto tra quelli inseriti nell'elenco, avente funzione di Presidente.

4. Gli oneri relativi al funzionamento del Collegio sono a carico delle Parti a norma di legge.

Articolo 28 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Le spese del presente contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese le copie del presente e dei documenti e disegni di progetto e gli atti inerenti alla gestione del lavoro sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge vigenti e che tale imposta è a carico della stazione appaltante che vi provvederà ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e relative disposizioni attuative.

3. Si provvederà alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 e Tariffa Parte 2 art, 2 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.

Articolo 30 - Elezione di domicilio

1. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale in:
_____, indirizzo pec: _____

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui al comma

precedente.

Articolo 31 - Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di anticorruzione

1. L'Appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. (e precisamente dal 28/11/2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio se questi avevano esercitato nei confronti dell'aggiudicatario medesimo poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 32 - Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle Parti contraenti ed è immediatamente efficace.

La Stazione Appaltante, Ing. Davide Parmeggiani, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.

L'Appaltatore, _____, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.